Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Lunedì, 31 agosto 1925** **Numero 201**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana*, Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1761.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1501.

Unione dei comuni di Pregasina e Biacesa nell'unico comune di Biacesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la deliberazione 13 aprile 1924 con cui il Consiglio comunale di Pregasina (provincia di Trento) ha chiesto che quel Comune sia unito al limitrofo comune di Biacesa;

Vista la deliberazione 4 giugno 1924 del Consiglio comunale di Biacesa;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 1° agosto 1924;

Udito il parere del Consiglio di Stato di cui si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Vista la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pregasina e Biacesa sono uniti nell'unico comune di Biacesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 218. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1762.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1500.

Unione dei comuni di Corvara in Badia e di Colfosco in un unico Comune denominato « Ladinia » con capoluogo Corvara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista l'istanza con cui i sindaci di Corvara in Badia e Colfosco, in esecuzione delle deliberazioni 26 giugno 1924, dei rispettivi Consigli comunali, chiedono che quei Comuni siano uniti in unico comune denominato « Ladinia » alla condizione che siano tenute distinte le rendite patrimoniali e le passività di ciascuno di essi;

Viste le deliberazioni in data 13 ottobre 1924 e 28 febbraio 1925, con le quali la Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, esprime parere favorevole alla unione dei Comuni anzidetti ed alla designazione di Corvara a capoluogo;

Vista la lettera 29 maggio u. s., n. 8569-1 del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale dei servizi postali) con cui quell'Amministrazione dichiara che nulla osta a che il nuovo Comune sia denominato « Ladinia »;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Corvara in Badia e di Colfosco sono uniti in unico Comune denominato « Ladinia », con capoluogo Corvara, mantenendo separate le rendite patrimoniali e le passività in conformità delle succitate deliberazioni dei Consigli comunali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 217. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1763.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1502.

Approvazione del sussidio governativo ad alcuni Comuni per soppressione delle barriere daziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 95, 101 e 103 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Visto l'art. 384 del regolamento generale daziario 17 giugno 1909, n. 455;

Visti gli articoli 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, e 1 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720;
Veduta la relazione della Commissione centrale del dazio consumo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, dei sussidi a carico dello Stato, concessi ai Comuni indicati nell'elenco medesimo, per il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 219. — CASATI.

Elenco delle somme concesse ai sottonominati Comuni a titolo di sussidio complessivo per il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti per l'art. 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, per tutto il periodo a fianco di ciascuno di essi indicato.

N. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Classe	Sussidio complessivo concesso	Periodo cui si riferisce il complessivo sussidio concesso	
					dal	al
				Lire		
1	Caserta	Maddaloni	3ª	39,327.25	1-1-1921	31-1-1924
2	Genova	Albenga	4ª	9,607.90	1-9-1921	»
3	Id.	Albissola S.	4ª	5,172,60	1-7-1920	»
4	Id.	Sarzana	4ª	29,724.75	1-4-1921	»
5	Girgenti	Canicattì	2ª	16,779.45	1-1-1921	»
6	Imperia	Oneglia	4ª	48,096.05	1-12-1920	»
7	Id.	Imperia (già Porto M.)	4ª	50,362.10	1-1-1921	»
8	Roma	Subiaco	4ª	6,918 —	1-1-1922	»
9	Udine	Udine	2ª	102,432.60	1-7-1921	»
		TOTALE L.		308,420.70		

Roma, 10 luglio 1925.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1764.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1503.

Circoscrizione militare territoriale della Regia aeronautica e giurisdizione degli Enti territoriali aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione degli articoli 4 e 43, comma 1°, del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica, il territorio del Regno è suddiviso nelle seguenti zone aeree territoriali:
1ª Zona aerea territoriale (capoluogo Milano) comprendente il Piemonte, la Liguria, la Lombardia (eccettuata la provincia di Mantova) e le provincie di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Firenze, Lucca e Massa Carrara, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, Arezzo;
2ª Zona aerea territoriale (capoluogo Bologna) comprendente il Veneto, le provincie di Trento, Trieste, Pola, Fiume, Mantova, Modena, Carrara, Bologna, Ravenna e Forlì;
3ª Zona aerea territoriale (capoluogo Napoli) comprendente il territorio delle restanti Provincie della penisola nonchè quelle della provincia di Zara;
4ª Zona aerea territoriale (capoluogo Palermo) comprendente il territorio delle provincie della Sicilia;
5ª Zona aerea territoriale (capoluogo Cagliari) comprendente il territorio delle provincie della Sardegna.

Art. 2.

Ciascuna zona aerea territoriale è posta sotto la giurisdizione militare di un Comando di Z. A. T. il quale ha attribuzioni, nei riguardi delle truppe, scuole e servizi aeronautici dislocati nei territori della zona stessa, corrispondenti a quelle esercitate dai Comandi di corpo d'armata nei riguardi delle dipendenti truppe, scuole e servizi del Regio esercito.

Art. 3.

Le sezioni del Genio aeronautico sono cinque ed hanno sede nelle località che saranno indicate con successivo Regio decreto.

Art. 4.

Le sezioni del Commissariato militare aeronautico sono cinque ed hanno sede nei capoluoghi di zona aerea territoriale.

Art. 5.

Gli aerocentri, alla cui istituzione si provvederà con decreto a parte, saranno in numero eguale a quello degli stormi. Ciascuno di essi avrà sede presso il Comando dello stormo di cui fa parte.

Art. 6.

Le attribuzioni dei Comandi di Z. A. T. delle sezioni del Genio, delle sezioni di Commissariato militare aeronautico e

degli aerocentri saranno stabilite con apposito regolamento sul servizio aeronautico territoriale da approvarsi con Regio decreto.

La delimitazione del territorio su cui hanno giurisdizione le sezioni del Genio aeronautico e gli aerocentri sarà egualmente stabilita con successivo Regio decreto.

Ciascuna sezione di Commissariato militare aeronautico ha giurisdizione su tutto il territorio della rispettiva Z. A. T.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Fino a quando non verrano effettivamente costituiti i Comandi della 4ª-5ª zona aerea territoriale e le relative sezioni di Commissariato militare aeronautico, le rispettive giurisdizioni saranno disimpegnate dal Comando e dalla sezione di Commissariato militare aeronautico della 3ª Z. A. T. Tali, Comando e sezione, saranno transitoriamente costituiti a Roma dove funzioneranno fino al 30 giugno 1926.

Art. 8.

Fino a quando gli aerocentri non saranno costituiti e in condizioni di esercitare le loro attribuzioni, i centri attualmente esistenti continueranno a funzionare alle dipendenze dirette dei Comandi delle rispettive zone aeree territoriali.

I detti centri, con decorrenza che sarà stabilita dal Commissariato di aeronautica cederanno alle sezioni del Commissariato militare aeronautico i servizi attribuiti al corpo di Commissariato, così per quanto riguarda il contante, come per quanto riguarda il materiale ordinario (viveri, vestiario, casermaggio, armi e munizioni, ecc.).

Le disposizioni, per l'anzidetta cessione di gestione, saranno date dal Commissariato per l'aeronautica.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 220. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1765.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1504.

Unione dei comuni di Postumia e di Caccia nell'unico comune di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la domanda con cui i Commissari prefettizi per la temporanea amministrazione dei comuni di Postumia e Caccia (provincia di Trieste), in esecuzione delle deliberazioni in data 16 ottobre 1924, chiedono l'unione dei Comuni medesimi nell'unico comune di Postumia;

Veduto il parere favorevole espresso, con i poteri del Consiglio, dalla Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trieste, in adunanza 29 maggio 1925;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Postumia e di Caccia sono uniti nell'unico comune di Postumia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 221. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1766.

REGIO DECRETO 15 agosto 1925, n. 1506.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei manufatti militari marittimi interessanti la difesa nazionale in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modifiche a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di difesa e i manufatti militari marittimi da costruirsi in Sardegna nel territorio dei comuni di Pula, Sarroch, Cagliari, Quartu Sant'Elena.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e relativi diritti immobiliari all'uopo occorrenti che saranno designati con decreto del Ministro predetto sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 223. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1767.

REGIO DECRETO 24 luglio 1925, n. 1505.

Radiazione temporanea dal quadro del Regio naviglio della draga « Portorosega ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia draga « Portorosega » ceduta temporaneamente al Genio civile di Trieste, è radiata dal quadro del naviglio di guerra dello Stato a datare dal 23 maggio 1925 al 23 maggio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 222. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1768.

REGIO DECRETO 15 agosto 1925, n. 1507.

Modificazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, sentite le sezioni unite della Corte medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione contenuta nell'art. 4, lettera *h*), del predetto regolamento riguardante i concorsi alla categoria di concetto è modificata come appresso:

« *h*) titoli di studio e cioè:

per i concorsi alla categoria di concetto: diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in una Regia università del Regno; o diploma conseguito nel Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze; o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno; o diploma di laurea delle sezioni: consolare, di economia e diritto, e di ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 224. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1769.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1475.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie interprovinciali Milano-Bergamo-Cremona.

N. 1475. R. decreto 3 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie interprovinciali di Milano-Bergamo-Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1770.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1476.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia di Bribano-Agordo.

N. 1476. R. decreto 3 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia di Bribano-Agordo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1771.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1477.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione per la istituzione della borsa di studio « Antonio Suman ».

N. 1477. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Padova, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10,000 per la istituzione della borsa di studio « Antonio Suman » ed è approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1772.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1479.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Alba.

N. 1479. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Alba, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1773.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1480.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Giuseppe Gattini, in Matera.

N. 1480. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Giuseppe Gattini, in Matera, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1774.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1481.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Torquato Tasso, in Roma.

N. 1481. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Torquato Tasso, in Roma, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1775.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1482.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Cesare Battisti, in Ala.

N. 1482. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio Cesare Battisti, in Ala, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1776.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1483.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Marcantonio Flaminio, in Vittorio Veneto.

N. 1483. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio Marcantonio Flaminio, in Vittorio Veneto, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1925.

Nomina della Commissione per il conferimento di due posti di vice ispettore per i servizi del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 18 giugno 1925, n. 12455, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1925, col quale è stato bandito un concorso per il conferimento di due posti di vice ispettore per i servizi del Tesoro;

Ai sensi dell'art. 4 del decreto stesso;

Determina:

La Commissione che dovrà procedere all'esame dei titoli dei concorrenti, con facoltà di sottoporli ad un esperimento pratico per quanto riguarda la conoscenza delle lingue estere, è costituita come appresso:

S. E. il prof. avv. Francesco D'Alessio, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

Gr. uff. dott. Luigi Pace, direttore generale del Tesoro, membro;

Gr. uff. Alessandro Ceresa, ispettore generale del Tesoro, membro;

Cav. uff. dott. Silvio Cavalcani-Vaseschi, consigliere nel Ministero delle finanze, segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1925.

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1925.

Sostituzione del segretario della Commissione per il conferimento di due posti di vice ispettore per i servizi del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 9 agosto 1925, numero 14331, registrato alla Corte dei conti il giorno 13 dello scorso stesso mese, al registro 11, foglio 83, col quale, è stata costituita la Commissione che dovrà procedere all'esame dei titoli dei concorrenti ai due posti di vice ispettore per i servizi del Tesoro;

Ritenuto che il cav. uff. Silvio Cavalcani-Vaseschi, consigliere nel Ministero delle finanze, segretario della Commissione anzidetta, è assente per malattia;

Determina:

Il cav. uff. dott. Guido Bedendo, vice intendente, con mansioni di capo sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione che dovrà procedere all'esame dei titoli dei concorrenti ai due posti di vice ispettore per i servizi del Tesoro, in sostituzione del cav. uff. dott. Silvio Cavalcani-Vaseschi, consigliere nel Ministero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: D'Alessio.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1925.

Autorizzazione alla « Unione mutua autoservizi nazionali per assicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare nel Regno l'assicurazione nei rami incendio, responsabilità civile, infortuni (assicurazione volontaria) e guasti agli autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda della Società « Unione mutua autoservizi nazionali per assicurazioni » con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio, responsabilità civile, infortuni (assicurazione volontaria) e guasti agli autoveicoli;

Considerato che la Società è legalmente costituita;

Considerato che la Società stessa ha adempito agli obblighi di cui all'art. 33 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, costituendo la cauzione minima di L. 200,000 in titoli di consolidato 5 per cento;

Decreta:

L'Associazione di mutua assicurazione denominata « Unione mutua autoservizi nazionali per assicurazioni (U. M. A. N. A.) », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni contro i danni nei rami: incendio, responsabilità civile, infortuni (assicurazione volontaria) e guasti agli autoveicoli.

Roma, addì 26 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1925.

Divieto alla Società anonima di riassicurazioni « Les Réassurances », con sede in Parigi e rappresentanza in Roma, di assumere nuovi affari nel Regno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Considerato che la Società anonima di riassicurazioni « Les Réassurances », con sede in Parigi e rappresentanza per l'Italia in Roma, non ha pubblicato il bilancio dell'esercizio 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Alla Società anonima di riassicurazioni « Les Réassurances », con sede in Parigi e rappresentanza per l'Italia in Roma, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, addì 28 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1925.

Autorizzazione alla Compagnia anonima cremonese, con sede in Cremona, ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione nei rami furto, fido commerciale e responsabilità civile.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n 473;

Visto il R decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1924, n. 264, con il quale la « Compagnia cremonese incendio e infortuni, assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Cremona, veniva autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nei rami infortuni e incendio e della riassicurazione nel ramo grandine;

Viste le domande 10 luglio e 1° agosto 1925 presentate dalla medesima Società per ottenere l'autorizzazione ad esercitare in altri rami l'assicurazione contro i danni;

Decreta:

Art. 1.

La « Compagnia anonima cremonese incendio, infortuni, assicurazioni e riassicurazioni », capitale L. 3,000,000 versato un decimo, sede in Cremona, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione nei rami: furto, fido commerciale e responsabilità civile, oltre che nei rami infortuni ed incendi ed oltre la riassicurazione nel ramo grandine.

Roma, addì 28 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1925.

Approvazione di condizioni di polizza della Società anonima di assicurazioni « Alleanza », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 maggio 1925 con il quale la Società anonima di assicurazioni « Alleanza » con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana;

Ritenuto che sia da accogliere la domanda della società di autorizzazione a modificare le condizioni per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità assoluta;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, nel testo debitamente autenticato, le condizioni per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità assoluta, adottate dalla Società anonima di assicurazione « Alleanza », capitale sociale L. 15,000,000, versato L. 3,300,000, sede in Genova, in sostituzione delle corrispondenti condizioni approvate con decreto Ministeriale del 30 maggio 1925.

Roma, addì 28 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1925.

Autorizzazione alla rappresentanza della « The London and Edinburg Insurance Company » ad esercitare nel Regno la riassicurazione nei rami incendio, trasporti ed infortuni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63:

Vista la domanda in data 22 maggio 1925, presentata dalla rappresentanza nel Regno della « The London and Edinburg Insurance Company » di Londra, per ottenere l'autorizzazione a esercitare la riassicurazione nei rami incendio, trasporti ed infortuni;

Visti gli atti sociali;

Considerato che la rappresentanza è legalmente costituita;

Decreta:

Articolo unico.

La rappresentanza della « The London and Edinburg Insurance Company », è autorizzata ad esercitare la riassicurazione nei rami incendio, trasporti ed infortuni, sotto l'osservanza delle norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e relative disposizioni regolamentari.

Roma, addì 28 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data della ricevuta: 21 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione della ricevuta: Bandini Claudio di Salvatore, per conto proprio — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 263 — Data della ricevuta: 7 maggio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Tasca Clotilde fu Angelo, per conto dei minori Elvira ed Ermanno Cannizzaro — Titoli del debito pubblico nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L 865 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 491 — Data della ricevuta: 23 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pompili Alberto — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L 325 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 agosto 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia degli animali domestici presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

In base al disposto dell'art 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia degli animali domestici presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 15 ottobre 1925, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli.

In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 25 luglio 1925.

Il Direttore: STAZZI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.